



Berna, 10 dicembre 2025

N. 071-16.1 USA

Circolare

Dazi doganali all'importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti

1 Contesto

L'ordinanza sui dazi doganali all'importazione per le merci provenienti dagli Stati Uniti ([RS 632.533.61](#)) entra retroattivamente in vigore il 14 novembre 2025.

2 Attuazione

2.1 Aliquote di dazio all'importazione

L'ordinanza sui dazi doganali all'importazione per le merci provenienti dagli Stati Uniti (RS 632.533.61; di seguito "ordinanza") introduce riduzioni tariffali e contingenti tariffali per le importazioni dagli Stati Uniti. Le merci interessate sono elencate negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza. La tariffa doganale elettronica Tares sarà adeguata al momento dell'entrata in vigore.

Dazi doganali all'importazione per le merci provenienti dagli Stati Uniti: [Allegato 1](#)

Contingenti doganali per le merci provenienti dagli Stati Uniti: [Allegato 2](#)

2.2 Campo di applicazione territoriale

Sono considerate merci originarie degli Stati Uniti quelle che hanno acquisito il loro carattere originario nel territorio doganale degli Stati Uniti, che comprende i 50 Stati federali, il Distretto di Columbia e Porto Rico.

2.3 Imposizioni all'importazione nell'ambito dell'ordinanza dal 14 novembre 2025 fino al 10 dicembre 2025: restituzione in base a una domanda di riesame

In ragione dell'applicazione retroattiva a partire dal 14.11.2025, per le imposizioni all'importazione di prodotti originari degli Stati Uniti (cfr. cifra 2.5) effettuate dal 14 novembre 2025 al 10 dicembre 2025 è possibile richiedere la restituzione dei dazi all'importazione mediante una domanda di riesame. In merito a tale possibilità, l'importatore deve possedere una ragionevole certezza e, su richiesta dell'UDSC, deve poter dimostrare che si tratta di prodotti originari ai sensi del punto 2.5. Alla domanda devono essere allegate copie delle decisioni d'imposizione interessate e dei relativi documenti di scorta (ad es. fattura commerciale, bollettino di consegna, lettera di vettura aerea e altri documenti di trasporto). Le domande, munite di firma, devono essere presentate per iscritto al seguente indirizzo:

2.3.1 Dichiarazioni nel sistema e-dec

Dato che i dati non vengano inseriti con valore retroattivo nella banca dati di e-dec, vige la seguente procedura:

se possibile, il richiedente presenta una nuova versione della dichiarazione doganale e-dec. L'aliquota di dazio deve essere impostata su CHF 0.00 e confermata con il codice di conferma.

Se non è possibile allestire una nuova versione, l'UDSC modifica direttamente la dichiarazione doganale in e-dec.

2.3.2 Particolarità: Contingenti doganali

Come già descritto al punto 2.3.1, è necessario unicamente inserire l'aliquota di dazio CHF 0.00 e confermarla attraverso il codice di conferma. La voce di tariffa dichiarata inizialmente (incluso il numero convenzionale di statistica) deve rimanere inalterata.

L'aliquota di dazio di CHF 0.00 può essere richiesta unicamente per le importazioni che già in un primo momento erano avvenute all'interno dei contingenti doganali consolidati dall'OMC, ovvero all'aliquota di dazio del contingente (ADC) con relativa procedura di assegnazione da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Se il ricorso viene accolto dall'autorità competente dell'UDSC, le quote di contingente doganale interessate corrispondenti alle concessioni concordate per gli Stati Uniti vengono detratte manualmente dall'UDSC e comunicate automaticamente all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Il titolare delle quote di contingente doganale non deve effettuare alcuna comunicazione supplementare.

2.4 Imposizione all'importazione nell'ambito dell'ordinanza a partire dal 11 dicembre 2025

L'importatore richiede l'imposizione nell'ambito dell'ordinanza al momento dell'importazione. In merito a tale possibilità, egli deve possedere una ragionevole certezza e, su richiesta dell'UDSC, deve essere in grado di dimostrare che si tratta di prodotti originari ai sensi del punto 2.5. Non è necessario presentare una prova dell'origine.

Affinché i prodotti originari degli Stati Uniti possano essere dichiarati in esenzione doganale in e-dec, occorre procedere come segue:

- Paese di origine e di spedizione = Stati Uniti
- Preferenza: sì
- Tipo di documento: 960 – «Ordinanza sui dazi doganali all'importazione dagli Stati Uniti»; senza obbligo di indicare numero e data

2.5 Norme di origine

Si applicano le disposizioni dell'ordinanza del DEFR concernente le norme di origine applicabili alle merci provenienti dagli Stati Uniti (cfr. [RS 632.533.611](#) e allegato).

ALLEGATO I RELATIVO AI «PRODOTTI ORIGINARI»

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce le regole d'origine applicabili alle merci provenienti dagli Stati Uniti elencate negli allegati dell'ordinanza sui dazi all'importazione relativi agli Stati Uniti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente ordinanza s'intende per:

- a) *fabbricazione*: qualsiasi lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
- b) *materiale*: ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto;
- c) *prodotto*: il risultato della fabbricazione, anche se è destinato ad essere utilizzato ulteriormente come materiale per la fabbricazione di un altro prodotto;
- d) *valore*: il valore determinato al momento dell'importazione conformemente all'Accordo del 15 aprile 1994¹ relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana) o, se questo non è noto e non può essere determinato, il primo prezzo determinabile pagato per i materiali;
- e) *prezzo franco fabbrica*: il prezzo della merce pagato al fabbricante nell'impresa del quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, sempre che questo prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, dedotte tutte le tasse interne che possono essere restituite all'esportazione del prodotto;
- f) *capitolo, voce e sottovoce*: un capitolo (codice a due cifre), una voce (codice a quattro cifre) o una sottovoce (codice a sei cifre) della nomenclatura conformemente alla Convenzione internazionale del 14 giugno 1983² sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (Sistema armonizzato o SA).

Sezione 2: Prodotti originari

Art. 3 Prodotti originari degli Stati Uniti

1. Un prodotto è considerato originario degli Stati Uniti se:
 - a) è stato interamente ottenuto o fabbricato negli Stati Uniti ai sensi dell'articolo 4; o
 - b) i materiali non originari utilizzati nella lavorazione o trasformazione sono stati sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati Uniti ai sensi dell'articolo 5.
2. Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere soddisfatte nel territorio doganale degli Stati Uniti, che comprende i 50 Stati degli Stati Uniti, il Distretto di Columbia e Porto Rico.

Art. 4 Prodotti interamente ottenuti o fabbricati

Sono considerati interamente ottenuti o fabbricati negli Stati Uniti:

- a) i prodotti minerali e altre sostanze naturali ivi estratti o prelevati dal suolo, dalle acque, dal fondo marino o dal sottosuolo;
- b) i prodotti vegetali, compresi i prodotti fungini, ivi coltivati e raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

¹ RS 0.632.20 all. 1A.9

² RS 0.632.11

- d) i prodotti ivi ottenuti o fabbricati da animali vivi allevati in loco;
- e) i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti ivi ottenuti mediante caccia, trappolaggio, pesca o acquacoltura; per acquacoltura si intende l'allevamento di organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche da seme, mediante interventi nei processi di allevamento o crescita volti ad aumentare la produzione;
- g) i prodotti ivi ottenuti o fabbricati mediante coltura cellulare; per coltura cellulare si intende la coltivazione di cellule umane, animali o vegetali in condizioni controllate, ad esempio temperatura, terreno di coltura, miscela di gas e valore pH, al di fuori di un organismo vivente;
- h) i prodotti dei capitoli 29-39 del Sistema armonizzato ivi ottenuti mediante fermentazione; per fermentazione si intende un processo biotecnologico che utilizza cellule umane, animali o vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi;
- i) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali di un Paese da una nave registrata negli Stati Uniti e battente la bandiera degli Stati Uniti, nonché i prodotti ottenuti esclusivamente da tali prodotti a bordo di una nave officina registrata negli Stati Uniti e battente la bandiera degli Stati Uniti;
- j) i prodotti estratti dal fondale o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali degli Stati Uniti, sempre che questi ultimi abbiano il diritto esclusivo di sfruttare tale fondale o sottosuolo marino;
- k) i residui e i rottami provenienti da processi di fabbricazione ivi effettuati;
- l) i prodotti usati ivi raccolti che non possono più essere utilizzati per lo scopo originario;
- m) le parti di prodotti di cui alla lettera l;
- n) i prodotti fabbricati negli Stati Uniti impiegando esclusivamente i materiali di cui alle lettere a–m.

Art. 5 Lavorazione o trasformazione sufficiente

Le norme specifiche che i prodotti ottenuti da materiali non originari devono soddisfare per poter essere considerati come sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati Uniti sono definite nell'allegato, fatto salvo l'articolo 6.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Sono considerate insufficienti per il conferimento del carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, indipendentemente dall'adempimento o meno dell'articolo 5:
 - a) trattamenti destinati a conservare lo stato della merce durante il trasporto o l'immagazzinamento;
 - b) congelamento o scongelamento;
 - c) imballaggio e reimballaggio a fini di trasporto;
 - d) lavaggio, pulizia, rimozione di polvere, ossido, olio, vernice o altri rivestimenti;
 - e) stiratura o pressatura di tessuti o prodotti tessili;
 - f) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - g) mondata, imbianchimento parziale o totale, pulitura e brillatura di cereali e riso;
 - h) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
 - i) sbucciatura e rimozione di noccioli, torsoli, semi, gusci e bucce di frutta, noci e verdura;
 - j) affilatura, semplice levigatura o semplice taglio;
 - k) vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione, assortimento;

- l) semplice riempimento in bottiglie, lattine, flaconi, borse, casse o scatole, sistemazione su supporti di carta o legno e ogni altra semplice operazione di confezionamento per la vendita al dettaglio;
 - m) apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - n) semplice miscelazione di prodotti, anche di tipo diverso;
 - o) semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o smontaggio di prodotti in parti;
 - p) macellazione di animali.
2. Ai fini del capoverso 1, le lavorazioni o trasformazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.
3. Per determinare se le lavorazioni o trasformazioni siano da considerarsi lavorazioni o trasformazioni insufficienti ai sensi del capoverso 1, deve essere preso in considerazione l'insieme delle lavorazioni o trasformazioni effettuate su un prodotto negli Stati Uniti.

Art. 7 Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione della presente ordinanza è lo specifico prodotto adottato come unità determinante per la classificazione secondo il Sistema armonizzato.
2. Ogni gruppo o complesso di prodotti che è classificato in un'unica voce ai sensi della regola generale n. 3 per l'interpretazione del Sistema armonizzato, costituisce quale complesso l'unità da prendere in considerazione.
3. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti identici classificati nella medesima voce o sottovoce, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente.

Art. 8 Materiali di imballaggio e contenitori

1. I materiali di imballaggio e i contenitori in cui un prodotto è confezionato per la vendita non sono presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto della norma specifica per il prodotto riportata nell'allegato.
2. Se la norma specifica del prodotto prevede che il valore in dogana dei materiali non originari non può superare una determinata percentuale del valore in dogana totale del prodotto, il calcolo del valore in dogana di tali materiali prende in considerazione anche il valore in dogana dei materiali di imballaggio e dei contenitori non originari.
3. I materiali di imballaggio e i contenitori utilizzati esclusivamente per proteggere i prodotti durante il trasporto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti.

Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e attrezzi

Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli attrezzi, le istruzioni e il materiale informativo inviati con un dispositivo, una macchina, un'attrezzatura o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel prezzo franco fabbrica o non sono fatturati separatamente, sono considerati parte del prodotto in questione.

Art. 10 Elementi neutri

Gli elementi neutri che non sono entrati nella composizione finale del prodotto, quali energia e combustibili, impianti e attrezzature o macchine e attrezzi, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine di tale prodotto.

Sezione 3: Requisiti territoriali

Art. 11 Principio di territorialità

Le condizioni di cui alla sezione 2 per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati Uniti.

Art. 12 Inalterabilità

1. I prodotti originari per i quali è richiesta un'imposizione all'importazione in virtù dell'ordinanza sui dazi all'importazione relativi agli Stati Uniti devono soddisfare le condizioni seguenti:
 - a. essere identici ai prodotti esportati dagli Stati Uniti;
 - b. non essere stati modificati o trasformati in alcun modo dopo la loro esportazione dagli Stati Uniti;
 - c. non essere stati sottoposti, dopo la loro esportazione dagli Stati Uniti, ad altre operazioni all'infuori di:
 1. il transito, lo scarico, il trasbordo, lo stoccaggio, la separazione di merci alla rinfusa e la suddivisione di spedizioni o altre operazioni necessarie per preservarne lo stato, o
 2. l'apposizione o l'incollaggio di contrassegni, etichette, sigilli o l'aggiunta di altri documenti volti a garantire il rispetto delle norme nazionali della Svizzera prima della loro dichiarazione in vista dell'imposizione in virtù dell'ordinanza sui dazi all'importazione relativi agli Stati Uniti.
2. Le operazioni di cui al capoverso 1 lettera c possono aver luogo in qualsiasi Paese diverso dagli Stati Uniti, a condizione che le spedizioni rimangano sotto controllo delle autorità doganali di tale Paese.
3. Le condizioni di cui al capoverso 1 si considerano soddisfatte, a meno che l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) non abbia motivo di ritenere il contrario. Esso può quindi richiedere all'importatore o al suo rappresentante prove adeguate del rispetto delle norme della presente ordinanza, ad esempio lettere di vettura o altri documenti di trasporto oppure l'etichettatura o la numerazione dei colli.

Sezione 4: Imposizione all'importazione in virtù dell'ordinanza sui dazi all'importazione relativi agli Stati Uniti

Art. 13 Esigenze all'importazione

1. Per ottenere un'imposizione all'importazione in virtù dell'ordinanza sui dazi all'importazione relativi agli Stati Uniti, l'importatore deve richiederla secondo le procedure vigenti al momento dell'importazione di un prodotto originario.
2. Se al momento dell'importazione l'importatore non dispone ancora dei documenti necessari per comprovare l'origine del prodotto, può richiedere un'imposizione provvisoria.
3. Un importatore a cui è stata concessa una imposizione all'importazione in virtù dell'ordinanza sui dazi all'importazione relativi agli Stati Uniti deve conservare tutta la documentazione pertinente per almeno tre anni dalla data di concessione dell'imposizione in questione.

Art. 14 Collaborazione degli importatori con l'UDSC

1. Un importatore che ha richiesto o ottenuto un'imposizione all'importazione in virtù

dell'ordinanza sui dazi all'importazione relativi agli Stati Uniti deve:

- a) su richiesta dell'UDSC, presentare i documenti di cui agli articoli 12 capoverso 3 e 13 capoverso 3;
 - b) se viene a conoscenza o ha motivo di ritenere che la richiesta d'imposizione all'importazione fosse ingiustificata, informare immediatamente l'UDSC di qualsiasi modifica che riguardi il carattere originario di un prodotto per il quale è stata presentata la richiesta d'imposizione in questione.
2. L'UDSC può in qualsiasi momento effettuare controlli, verificare la contabilità degli importatori e adottare misure adeguate.

Art. 15 Rifiuto dell'imposizione all'importazione in virtù dell'ordinanza sui dazi all'importazione relativi agli Stati Uniti

Se un prodotto non soddisfa i requisiti della presente ordinanza o se l'importatore non è in grado di dimostrare la conformità alle disposizioni pertinenti, l'UDSC può rifiutare l'imposizione all'importazione in virtù dell'ordinanza sui dazi all'importazione relativi agli Stati Uniti o esigere il pagamento dei dazi doganali non versati.

Art. 16 Fattura emessa fuori dagli Stati Uniti

Una richiesta d'imposizione all'importazione in virtù dell'ordinanza sui dazi all'importazione relativi agli Stati Uniti è accettata anche se la fattura non è stata emessa negli Stati Uniti.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Disposizioni transitorie relative alle merci in transito o in deposito

La presente ordinanza si applica anche ai prodotti che, al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza sui dazi all'importazione relativi agli Stati Uniti, si trovano in transito o in deposito temporaneo in un deposito doganale o in una zona franca sotto controllo doganale. Per tali prodotti, l'importatore può richiedere un'imposizione all'importazione in virtù dell'ordinanza sui dazi all'importazione relativi agli Stati Uniti al momento dell'entrata in vigore della stessa.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 14 novembre 2025³

³ Pubblicazione urgente del 10 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

ALLEGATO "NORME SPECIFICHE PER I PRODOTTI"

Note introduttive

Le norme specifiche di origine («Product Specific Rule»; PSR) contenute nel presente allegato si basano sul SA2022. La prima colonna dell'elenco contiene i capitoli, le voci o le sottovoci, mentre la seconda colonna riporta la descrizione dei prodotti. Per ciascuna voce delle prime due colonne, nelle colonne 3 e 4 sono specificate una o due PSR. Se il codice SA nella colonna 1 è preceduto da un «ex», le PSR nella colonna 3 o 4 si applicano solo alla parte di quel capitolo, voce o sottovoce descritta nella colonna 2. Se, per una voce nelle prime due colonne, è specificata una PSR sia nella colonna 3 che nella colonna 4, può essere applicata una delle due. Se nella colonna 4 non è specificata alcuna PSR, si applica la PSR indicata nella colonna 3.

La PSR può essere soddisfatta tramite operazioni effettuate in più di un'azienda, all'interno degli Stati Uniti, se tali operazioni, considerate nel loro insieme, soddisfano i requisiti della presente ordinanza.

Una PSR stabilita nel presente allegato rappresenta la lavorazione o trasformazione minima che deve essere effettuata sui materiali non originari affinché il prodotto finale acquisisca il carattere originario. Anche una lavorazione o trasformazione superiore a quella richiesta dalla PSR conferisce il carattere originario.

Se una PSR nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato con più di un materiale, è possibile utilizzare uno o più materiali. Non è necessario che vengano utilizzati tutti.

Se una PSR nell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato con un determinato materiale, tale condizione non impedisce l'uso di altri materiali in aggiunta.

Se una PSR esclude materiali classificati in determinati capitoli, voci o sottovoci, tali materiali devono essere originari affinché le merci/i prodotti possano essere considerati originari.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario soddisfacendo le condizioni stabilite nell'elenco è utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto finale non si applicano a tale materiale. Non si tiene conto dei componenti non originari di tale materiale.

«Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce»: possono essere utilizzati materiali di qualsiasi voce, anche materiali della stessa voce del prodotto finale, fatte salve eventuali limitazioni specifiche che possono essere contenute anche nel PSR.

Elenco

SA 2022	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali di cui al capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti.	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7 e 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 15	Grassi e oli di origine animale, vegetale o microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

SA 2022	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di insetti	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi capitolo, escluso quello del prodotto, tuttavia i materiali dei capitoli 2 e 3 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 19 ex 1902	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria; esclusi: Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato contenenti più del 20% in peso di carne, frattaglie, pesce, crostacei o molluschi	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali dei capitoli 2 e 16 non superi il 20% del peso del prodotto finale	
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 21 2103	Preparazioni alimentari diverse, esclusi: Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata: - preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti - farina di senape e senape preparata	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzate farina o semola di senape o senape preparata Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

SA 2022	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 24 2402	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; prodotti con o senza nicotina, destinati ad essere inalati senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assorbimento della nicotina nel corpo umano; esclusi: sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e della sottovoce 2403.19	
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 29	Prodotti chimici organici	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 31	Concimi	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

SA 2022	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4012	pneumatici rigenerati o usati, di gomma	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e della voce 4011	
Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di buccia	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

SA 2022	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuolaio	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulose; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 50	Seta	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 52	Cotone	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali discontinue	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	

SA 2022	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

SA 2022	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e avori di queste materie; minuterie di fantasia; monete	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 74	Rame e lavori di rame	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 77	Riservato per un possibile uso futuro nel SA		
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

SA 2022	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione e parti ed accessori di questi apparecchi	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce	
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 91	Orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

SA 2022	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; lampade e apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 96	Lavori diversi	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto